

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEL MEDIATORE FORENSE DI ROMA

Preambolo

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, necessariamente degli Avvocati, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità che, tra l'altro, può comportare la loro sospensione e/o la cancellazione dalle liste dell'Organismo, ogni suo precetto. Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense di Roma comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico e di condotta.

Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione e si compone di due parti:

- a) Il codice di condotta europeo, integrato con alcune disposizioni rese tra l'altro opportune dalla particolarità della mediazione obbligatoria in Italia;*
- b) Una parte dedicata a disposizioni particolari e complementari anch'esse obbligatorie per i mediatori.*

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti, ne sussistano le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

PRIMA PARTE: CODICE DI CONDOTTA EUROPEO (CON INTEGRAZIONI)

ART. 1: COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Pagamenti

Ove non sia stato già comunicato, il mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In particolare, il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione:

- 1) se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;
- 2) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori o consulenti delle stesse;
- 3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti;
- 4) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 5) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione. Il mediatore non deve mai formulare giudizi di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra, il mediatore deve richiedere l'assistenza di un altro mediatore ovvero che venga sostituito. Salvo che le parti abbiano espressamente incaricato il mediatore di presentare una proposta conciliativa, egli non può determinare le loro scelte e far loro adottare una specifica soluzione, anche qualora la stessa fosse quella che, a suo modo di vedere, appare come la più ragionevole o la più equa.

ART. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia per la troppa ostilità tra le parti.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4: RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

ART. 1: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

1.1 In ossequio alla legislazione vigente in materia, la mediazione civile e commerciale è attività affidata ad una persona fisica dotata di specifica formazione e professionalità ed in linea con i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Tali caratteristiche rappresentano i requisiti minimi, ma non esclusivi, per l'inserimento dei mediatori nell'elenco dell'Organismo. Requisiti ulteriori, a garanzia del mantenimento e del miglioramento degli standard di qualità, potranno essere previsti da successive ulteriori indicazioni regolamentari.

1.2 Il Mediatore iscritto nella lista dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, necessariamente un avvocato, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsto dalla legge ossia:

- a. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b. di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

1.3 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del mediatore dalla lista dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

1.4 Il mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il mediatore dalla attività sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni *ex lege* sono già maturate, alla sua cancellazione dalla lista dei mediatori. La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta dapprima la sospensione, ed in caso di conferma della sanzione superiore alla censura, la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

1.5 Nei casi previsti dai precedenti punti 1.3 e 1.4, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 2: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

2.1 Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Roma, salvo il caso di cui all'art. 6, punto 10, del Regolamento di Procedura e può non operare in esclusiva per il detto Organismo. Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.

2.2 Il Mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione Forense di Roma si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice deontologico Forense.

2.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui ai punti precedenti è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

2.4 Qualora il Socio Fondatore preveda l'ingresso di nuovi Mediatori, questi ultimi saranno tenuti a presentare, ex art. 23 del DM 150/23, una domanda di richiesta di ammissione corredata dalla produzione di un attestato di partecipazione, con esito positivo e con il massimo del voto, retrocedendo al massimo fino a tre punti, della prova finale, ad un corso specifico di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore.

Le domande di ammissione saranno sottoposte ad una successiva selezione per colloquio, che

sarà espletata da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della Fondazione su proposta del Responsabile dell'Organismo, composta di 3 membri uno dei quali dovrà essere il Responsabile Scientifico dell'Ente di Formazione. Gli altri due componenti devono comunque essere mediatori forensi di Roma.

All'esito del superamento della selezione, i mediatori saranno tenuti allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione effettiva, affiancando un mediatore esperto, a non meno di dieci mediazioni partecipate dall'inizio alla fine (quindi con adesione della parte chiamata), la presentazione dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché la sottoscrizione di polizza professionale estesa all'attività di mediatore.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'iscrizione e la permanenza all'elenco dei mediatori è subordinata ad una successiva e periodica valutazione, che avverrà con modalità di volta in volta definite dall'Organismo.

La valutazione potrà essere estesa a qualsiasi mediatore forense, anche se iscritto dal 2011.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio ex art. 24 DM 150/23.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

ART. 3: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI

3.1 Il mediatore che ha accettato l'incarico (il Mediatore incaricato) deve sottoscrivere, entro le 48 ore successive e presso gli uffici di segreteria la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.

Al Responsabile dell'Organismo potranno essere assegnate mediazioni solo su richiesta delle parti ovvero quelle che rappresentano particolari criticità, sentito il Segretario Generale.

3.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore. Se per gravi ragioni non può presenziare anche ad un solo incontro di mediazione deve attivarsi per farsi sostituire da un Mediatore di propria fiducia, onerando la Segreteria di tale adempimento solo nel caso in cui non abbia trovato un sostituto. Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore anche solo per un incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato ed il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso.

La mancata comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi. La mediazione

verrà tolta a quel mediatore ed assegnata definitivamente al sostituto, a meno che le parti non facciano espressa richiesta di mantenere comunque il mediatore originariamente designato.

Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del Responsabile che potrà convocare il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso. Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione ed una maggiore qualità del servizio reso alle parti ed agli Avvocati che li assistono.

3.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, preparazione, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

3.4 Il mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di coltivare la procedura. La violazione di questo dovere di professionalità da parte del Mediatore incaricato comporta l'applicazione delle disposizioni disciplinari contenute in questo Codice.

Il Mediatore è un facilitatore e non un Giudice. Pertanto, il Mediatore deve astenersi dall'esprimere valutazioni in ordine ai documenti depositati dalle parti, alle ragioni poste a fondamento delle domande e ad ogni elemento giuridico inerente la questione posta alla sua attenzione.

3.5 È di fondamentale importanza che il mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni, astenendosi dal valutare la questione sottoposta al suo esame attraverso il suo sistema di valori. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

3.6 Il Mediatore deve impedire a sé stesso di assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione. Il Mediatore non potrà assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia salvo l'espresso accordo di tutte le parti.

3.7 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

3.8 La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previo ascolto del mediatore in sede di Commissione Disciplinare, dapprima la sospensione fino a 6 mesi, anche *inaudita parte* e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al regolamento, al Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense, la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 6.

ART. 4 CLAUSOLA DI COSCIENZA

4.1 Il Mediatore ha sempre il diritto di rifiutare un incarico che rischia di urtare la sua coscienza o le sue opinioni. Allo stesso modo, il mediatore ha il diritto di interrompere e farsi sostituire in una procedura di mediazione se il suo giudizio o la sua etica lo hanno portato a ritenere che la stessa non si sviluppa conformemente allo spirito della mediazione.

ART. 5 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE

5.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

- a) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge. ;
- b) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;
- c) mantenere il controllo della procedura e, in quanto Avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le spese di mediazione quale fonte del compenso del mediatore Avvocato;
- d) sottoscrivere polizza professionale con estensione alla qualità di mediatore.

In caso di mancato adempimento del punto d) il Mediatore verrà invitato formalmente a mettersi in regola con la polizza entro 30 giorni, pena la cancellazione dall'Organismo.

ART. 6 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo e/o nel presente Codice Etico e di Condotta conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti disciplinari, quali (i) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi e (ii) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero. Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa violazione al fine di evitare il reiterarsi della stessa.

6.2 Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati all'esito del seguente procedimento:

il Mediatore viene convocato a mezzo PEC dinanzi al Responsabile dell'Organismo il quale, con l'eventuale ausilio del Responsabile Scientifico ed almeno altri due Mediatori scelti dal Responsabile dell'Organismo (nel prosieguo "la Commissione di Disciplina"), esamina la questione oggetto della convocazione. Nei casi più gravi è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere alla immediata sospensione cautelativa del mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche *inaudita altera parte* in attesa della definizione della contestazione avviata nei suoi confronti. La PEC di convocazione contiene:

- a. una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;
- b. la data e il luogo di convocazione;

- c. l'avvertimento al Mediatore che la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta la presentazione della richiesta di cancellazione da parte del Responsabile dell'Organismo al Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale sospensione cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata. La sospensione dagli incarichi ha una durata massima di 6 mesi. A seconda dell'esito dell'istruttoria della Commissione Disciplina, il Mediatore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi, senza alcun diritto al recupero del numero degli incarichi, ovvero verrà cancellato.

Il Mediatore convocato ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date ed orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura della Commissione di Disciplina fissare altra data ed orario per l'audizione del Mediatore.

Dinanzi alla Commissione di Disciplina, il Mediatore sarà chiamato a fornire spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, la Commissione Disciplina deciderà se revocare la sospensione cautelare di cui sopra eventualmente disposta, prorogarla fino ad ulteriori 6 mesi o chiedere la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero, sulla quale la decisione spetta al Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile dell'Organismo basata sulla decisione della Commissione Disciplina.

La decisione viene presa a maggioranza dei presenti.

Gli eventuali reclami, ex art. 17 n. 1, lett. c) del DM 150/23, devono essere presentati a mezzo pec presso la Segreteria dell'Organismo.

Quelli con contenuto più grave, saranno inoltrati al Comitato di Autodisciplina ex art. 29 del Protocollo di Qualità e Autodisciplina.

ART. 7 COMPENSI

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile dell'Organismo all'inizio di ogni anno, entro il mese di febbraio, in applicazione dei seguenti principi: i) i proventi delle attività di mediazione devono essere prioritariamente destinati all'assolvimento degli oneri ed al sostegno della Fondazione; ii) il residuo attivo verrà diviso tra i mediatori con le seguenti modalità: fino ad un massimo di € 50,00 per ogni mediazione negativa a titolo di rimborso spese.

Per mediazioni "negative" si intendono quelle mediazioni chiuse per mancanza di presupposti e mancata partecipazione di parte chiamata fino ad esaurimento delle mediazioni iscritte al 15 novembre 2023;

Sottratto detto sub totale complessivo, il rimanente della somma verrà diviso per le mediazioni concluse nell'anno con accordo e con mancato accordo, assegnando il compenso a ciascun mediatore in relazione al numero delle mediazioni da esso concluse con queste due ultime modalità.

Invece, per quanto concerne le mediazioni iscritte dal 15 novembre 2023 in poi, i criteri dei pagamenti saranno i seguenti:

- Per la mancata partecipazione del chiamato, il mediatore percepirà la somma massima di 40 € a titolo di rimborso spese;

- Per la chiusura senza accordo, anche dopo il primo incontro, (ex “*manca di presupposti*”), il mediatore percepirà la somma massima di 50 € per ciascun procedimento chiuso;
- Per la chiusura con accordo, il mediatore percepirà una somma da stabilirsi anno per anno, tolte le spese sostenute dall’Organismo ed i due sub totali precedenti, in relazione al numero delle mediazioni.

ART. 8 RINVII NORMATIVI

8.1 Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE “ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA”

DISPOSIZIONI GENERALI

La Fondazione “Organismo di mediazione forense di Roma” adotta il Codice Etico previsto dal Protocollo di Qualità e Autodisciplina per organismi privati e pubblici, come descritto nel Protocollo Qualità Mediazione disponibile su www.protocollomediazione.it.

Art. 1 - Destinatari, finalità e natura associativa

1.1 Il presente Codice di Comportamento vincola l’Organismo (Fondazione, Consiglio Direttivo e Dipendenti).

1.2 La finalità del Codice è stabilire i principi etici e i criteri di comportamento ispirati a integrità morale, probità, competenza, trasparenza, imparzialità e responsabilità professionale, ai quali tutti devono attenersi nei rapporti reciproci e verso i terzi.

L’Organismo opera secondo gli standard di qualità ed efficienza previsti dal DM n. 150/2023.

Art. 2 - Principi fondamentali

L’Organismo agisce operando con trasparenza, correttezza, buona fede e rispetto della legge e dei regolamenti attuativi.

Garantisce altresì l’imparzialità e indipendenza nello svolgimento dell’attività di mediazione, evitando ogni situazione di conflitto di interessi.

L’organismo si impegna, in ogni caso, a pubblicizzare adeguatamente la possibilità per le parti di condividere il nominativo di un mediatore, anche attraverso l’indicazione della parte istante, fermi restando i requisiti di indipendenza ed imparzialità del mediatore.

Garantisce rigorosamente il principio della riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività professionale e di segreteria, in conformità alle regole sulla protezione dei dati personali.

L’Organismo si astiene da comportamenti che possano danneggiare l’immagine, la reputazione o gli interessi della Fondazione e dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

L’Organismo di mediazione riconosce e condivide che il servizio di mediazione è preordinato a favorire un incontro effettivo delle parti e dei loro avvocati, finalizzato all’apertura di un dialogo tra le parti e, ove possibile, alla ricerca di un accordo di conciliazione. Gli organismi di mediazione, pertanto, si impegna a prevenire che le prassi applicative degli incontri di mediazione, con la partecipazione di

tutte le parti, si esauriscano in meri adempimenti formali, stimolando piuttosto l'effettivo confronto sulle questioni controverse e sulle possibili soluzioni conciliative, anche attraverso lo svolgimento di incontri successivi al primo.

L'Organismo di mediazione si impegna a preservare l'autonomia dell'attività di mediazione rispetto alle altre attività istituzionali, attraverso il riconoscimento di una piena autonomia gestionale al Responsabile dell'organismo.

Art. 3 - Utilizzo della denominazione, marchi e loghi

3.1 L'utilizzo della denominazione "Fondazione Organismo di mediazione forense di Roma", del logo e di qualsiasi altro segno distintivo è riservato esclusivamente alle finalità istituzionali e richiede preventiva autorizzazione scritta del Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

3.2 È vietato l'utilizzo non autorizzato dei marchi e dei segni distintivi della Fondazione estranei alle sopra citate finalità.

FORMAZIONE DELLE LISTE E DESIGNAZIONE DEI MEDIATORI

4) Gli organismi di mediazione rendono noti, attraverso il proprio sito Internet, i criteri di formazione delle liste dei mediatori, sulla base dei requisiti di formazione, competenza ed esperienza dichiarati e riconoscibili, fondati sul numero di mediazioni svolte o, in alternativa, sul superamento di una prova di valutazione.

5) Gli organismi si impegnano, altresì, a rendere noti i criteri generali applicati per la designazione dei mediatori, come previsti nei propri regolamenti, attraverso il proprio sito Internet. Nell'individuazione dei criteri di designazione, l'organismo si impegna a valorizzare la competenza, l'esperienza maturata, la disponibilità, l'affidabilità e l'efficienza del mediatore, attraverso dei requisiti riconoscibili e verificabili, da applicarsi da parte del responsabile nella sua piena autonomia.

6) L'organismo si impegna, in ogni caso, a pubblicizzare adeguatamente la possibilità per le parti di condividere il nominativo di un mediatore, anche attraverso l'indicazione della parte istante, fermi restando i requisiti di indipendenza ed imparzialità del mediatore.

APPLICAZIONE DELLE INDENNITÀ

7) Gli organismi di mediazione si impegnano a garantire la massima trasparenza sulle indennità applicate, assicurando, anche tramite l'attività dei mediatori, che, in ogni momento del procedimento, le parti abbiano una chiara contezza delle spese di mediazione che devono corrispondere per lo svolgimento della stessa.

Nelle ipotesi in cui il valore della lite venga rideterminato dall'organismo, le parti devono essere opportunamente informate circa le motivazioni della rideterminazione, favorendo una possibile condivisione delle stesse parti sulla decisione.

8) Gli organismi di mediazione si impegnano a rispettare i minimi stabiliti nelle proprie tabelle, secondo le disposizioni di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

9) Nello svolgimento del procedimento di mediazione, gli organismi di mediazione favoriscono, ove

possibile, anche attraverso l'attività dei mediatori, la condivisione di tutte le parti nell'applicazione del regolamento, con particolare riguardo alle richieste di rinvio, alle richieste di proposte del mediatore ed al coinvolgimento degli esperti.

RAPPORTI CON I MEDIATORI

10) Gli organismi di mediazione si impegnano a rendere conoscibile, attraverso il proprio sito Internet, il rapporto giuridico-economico con i propri mediatori.

11) Gli organismi di mediazione aderenti al presente protocollo si impegnano a non chiedere alcuna quota ai mediatori per l'iscrizione alle proprie liste.

12) Al fine di favorire l'implementazione della qualità del servizio di mediazione, gli organismi di mediazione si impegnano a mantenere un equilibrato rapporto tra il numero dei mediatori e i procedimenti di mediazione, assicurando il conferimento di un numero di incarichi che sia comunque compatibile con lo svolgimento di una effettiva attività di mediazione. A tal fine, ogni organismo pubblica, in forma anonima, la media, su base annuale, degli incarichi svolti dai propri mediatori, ferma restando la libertà di ogni organismo di fornire informazioni più dettagliate.

13) Gli organismi di mediazione assicurano l'applicazione del proprio codice etico, monitorando il rispetto dello stesso da parte dei mediatori, promuovendo altresì l'adozione di linee guida riguardanti la condotta dei mediatori, che saranno soggette all'approvazione del Comitato di Autodisciplina.

14) Gli organismi di mediazione si impegnano, anche attraverso convenzioni con università e associazioni, a favorire l'avviamento di nuovi mediatori, consentendo lo svolgimento di attività di tirocinio, compatibilmente con la propria organizzazione.

RAPPORTI CON GLI AVVOCATI

15) Gli organismi di mediazione assicurano una piena imparzialità e indipendenza, rispetto agli avvocati che assistono le parti. A tal fine, gli organismi si impegnano a favorire il pieno rispetto, da parte dei propri mediatori avvocati, dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense, e successive modifiche, assicurando ogni opportuno monitoraggio e controllo sull'applicazione di tale previsione.

16) Gli avvocati che partecipano in qualità di soci o che rivestono cariche all'interno di organismi di mediazione non possono essere parte o assistere una parte in procedimenti di mediazione gestiti dagli stessi, salvo, previo accordo di tutte le parti, quando detti soggetti assistano parti chiamate in mediazione.

17) Gli organismi di mediazione assicurano una opportuna trasparenza nelle ipotesi in cui l'avvocato che assiste una parte sia anche mediatore iscritto presso lo stesso organismo.

18) Gli organismi di mediazione non riconoscono alcun incentivo economico agli avvocati che accompagnano ed assistono le parti in procedimenti di mediazione, né sottoscrivono accordi in tal senso.

CONVENZIONI CON L'UTENZA

19) Gli organismi di mediazione assicurano un'opportuna trasparenza con riguardo alle convenzioni stipulate con singole aziende, pubbliche amministrazioni e associazioni di categoria, impegnandosi ad

applicare le condizioni convenzionate a tutte le parti della mediazione, comunque nel rispetto dei minimi tariffari.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

20) L'organismo di mediazione si obbliga ad astenersi dalla prestazione del servizio di mediazione, con comunicazione motivata alle parti, quando una delle parti sia socia, associata, rivesta una carica o sia finanziatrice dell'organismo, nonché in tutti i potenziali casi di conflitto di interesse.

I PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

21) Gli organismi di mediazione si impegnano ad aderire a protocolli di valutazione del servizio di mediazione affidati a soggetti terzi, anche attraverso valutazione dell'attività dei mediatori e sondaggi a campione con riferimento al livello di soddisfazione dell'utenza. I protocolli di valutazione sono stabiliti dal Comitato di Autodisciplina, previa consultazione con il Comitato Scientifico e con gli organismi aderenti al presente Protocollo. Le valutazioni saranno particolarmente indirizzate alla qualità dell'operato dei mediatori, oltre che alla gestione del servizio di segreteria.

22) Tutti gli organismi aderenti al Protocollo sono soggetti alle valutazioni di cui al punto precedente.

23) Gli organismi di mediazione promuoveranno, d'intesa con gli enti di formazione, ulteriori protocolli per la valutazione della formazione dei mediatori, anche attraverso procedure di supervisione sull'idoneità dei mediatori, all'esito dei corsi, affidate a soggetti terzi.

TRASPARENZA DELLE STATISTICHE

24) Tutti gli organismi aderenti al Protocollo pubblicano nel sito Internet le proprie statistiche, come inviate al Ministero, anche secondo un modello predefinito dal Comitato di Autodisciplina.

PUBBLICITA' DEGLI ORGANISMI

25) Le informazioni diffuse pubblicamente dagli organismi di mediazione, con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative con altri organismi.

IL COMITATO DI AUTODISCIPLINA

26) Gli organismi di mediazione aderenti concordano l'istituzione di un Comitato di Autodisciplina degli Organismi di Mediazione (ComiMed), composto da tre membri con comprovata esperienza nel settore della mediazione, oltre a due membri supplenti con la medesima esperienza.

27) Il Comitato di Autodisciplina è competente a valutare il rispetto di tutte le regole e condizioni di cui al presente Protocollo, nonché per tutto quanto espressamente attribuito al Comitato dallo stesso Protocollo.

IL COMITATO SCIENTIFICO

28) Il Comitato di Autodisciplina potrà procedere alla nomina di un Comitato Scientifico con funzione consultiva nella elaborazione dei protocolli di valutazione del servizio di mediazione, nonché nelle altre iniziative, progetti e protocolli finalizzati alla diffusione e all'implementazione della mediazione.

LA GESTIONE DEI RECLAMI

29) Per ogni contestazione delle parti, degli avvocati, degli altri organismi e di chiunque abbia un interesse, con riguardo all'applicazione della normativa vigente, del regolamento e del tariffario, che sia nella disponibilità dell'organismo e che non sia stata già accolta, l'organismo riconosce la possibilità di effettuare reclamo al Comitato di Autodisciplina, impegnandosi ad accettare la relativa decisione. Il Comitato risponde al reclamo con provvedimento sinteticamente motivato, previa audizione, orale o scritta, dell'organismo interessato e dei soggetti coinvolti.

30) Il mancato adempimento della decisione del Comitato è valutata ai fini dell'esclusione dell'organismo dal presente Protocollo.

ALTRE INIZIATIVE, PROGETTI E PROTOCOLLI

31) Gli organismi di mediazione aderenti al presente Protocollo manifestano la disponibilità a partecipare ad altre iniziative, progetti e protocolli finalizzati alla diffusione e all'implementazione della mediazione, ivi compresi i progetti di collaborazione di cui all'art. 5-quinquies, comma quarto, d.lgs. 28/2010. A tal fine, gli organismi aderenti conferiscono mandato al Gestore del Protocollo al fine di formulare proposte per la realizzazione di ogni iniziativa.

32) Tutte le iniziative, progetti e protocolli di cui all'articolo precedente sono valutate ed approvate dal Comitato di Autodisciplina, previo parere non vincolante del Comitato Scientifico, su proposta di uno o più degli organismi aderenti al Protocollo o del Gestore del Protocollo.